Assicurazione CVT Auto

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti assicurativi danni

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: SUZUKI NOPROBLEM STANDALONE

Aggiornamento a giugno 2025

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni Generali di Assicurazione, nel documento di Polizza e nell'eventuale DIP Aggiuntivo se previsto disponibili sul sito internet www.ca-assicurazioni.it

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi delle Autovetture, anche ove immatricolate come autocarri, per i danni subiti non relativi alla garanzia RCA.

Il Contratto presenta una struttura con due linee selezionabili a scelta dell'Aderente, ciascuna delle quali contenenti un diverso pacchetto di garanzie principali sempre presenti, con la possibilità di aggiungere una garanzia in opzione.

Si precisa che tale prodotto è facoltativo, anche se sottoscritto in occasione della stipula di un finanziamento per il Veicolo.

Che cosa è assicurato? (1/2)

- ✓ Incendio: Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di: Incendio; fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione del Veicolo;
- ✓ Furto: Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo derivanti da Furto Totale o Parziale, tentato e/o consumato, o Rapina;
- ✓ Ricorso terzi da incendio: Danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall'Incendio del Veicolo Assicurato non coperti da RC obbligatoria;
- ✓ Eventi Speciali (atti vandalici e eventi sociopolitici):
  - ✓ Atti Vandalici: Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da graffiatura della carrozzeria, taglio del tettuccio apribile di tela e degli pneumatici, causati da Atti Vandalici;
  - ✓ Eventi Socio Politici: Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in occasione di manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo;
- ✓ Eventi Naturali: Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di grandine, tempesta, uragano, alluvioni, trombe d'aria, bufera, turbine di vento; caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, eruzione vulcanica, terremoto, frana; neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, valanga, slavina; allagamento, alluvione, inondazione;
- ✓ Garanzie Complementari: Collisione con Autoveicoli non Assicurati, Collisione con Animali Selvatici, Ripristino Air-Bag per attivazione accidentale, Danni da Effrazione, Danni ai Bagagli Trasportati, Spese di Custodia Traino e/o Parcheggio, Rimborso Lavaggio Interno del Veicolo, Rimborso per Danni alla Tappezzeria, Rimborso …

../..

Che cosa non è assicurato?

- ✘ I Veicoli:
  - ✘ con anzianità pari o superiore ai 10 anni dalla data di prima immatricolazione;
  - ✘ diversi da autovettura o autovettura immatricolata come autocarro;
  - ✘ non di marca Suzuki;
  - ✘ adibiti a taxi (autotassametri) e i veicoli concessi a noleggio a breve o lungo termine con o senza conducente;
  - ✘ adibiti ad uso scuola guida;
  - ✘ muniti di targa estera o di targa escursionista estero;
  - ✘ con valore di acquisto inferiore a € 4.000 e superiore a € 70.000.

Ci sono limiti di copertura? (1/3)

- ! Garanzia Furto e Garanzia Incendio:
  - ! La Somma Assicurata prevede un Valore a Nuovo di 48 o 12 mesi; è previsto uno Scoperto del 15/25% con Minimo di € 500/2.000 (vedere il DIPA per maggiori precisazioni);
- ! Ricorso terzi da incendio: € 50.000 per Sinistro;
- ! Eventi Speciali (atti vandalici e eventi sociopolitici):
  - ! La Somma Assicurata prevede un Valore a Nuovo di 48 o 12 mesi; è previsto uno Scoperto del 15/25% con Minimo di € 500/2.000 (vedere il DIPA per maggiori precisazioni);

../..

CAA_AGCVTAszE.DIP_202506

Che cosa è assicurato? (2/2)

- ✓ ... per Danni al Veicolo da Soccorso Sanitario, Perdita o Furto delle Chiavi, Reimmatricolazione per Furto targhe, Rimborso Passaggio di Proprietà, Duplicato patente per perdita o Furto, Rimborso Tassa di proprietà non goduta in caso di Danno Totale, Recupero documenti a seguito di Furto Totale;
  Prestazioni erogate con il Servizio Assistenza: Auto sostitutiva in caso di Furto o Perdita Totale, Spese Taxi in caso di Furto Totale, Rientro passeggeri o proseguimento viaggio, Spese pernottamento passeggeri, Anticipo denaro;
- ✓ Rimborso franchigie: ove previsto il richiamo di questa garanzia, in caso di riacquisto o riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina convenzionata, non sarà applicato alcuno Scoperto, Minimo e Franchigia alle prestazioni previste dal contratto;
- ✓ Cristalli: Riparazione o sostituzione del parabrezza in caso di danni per cause accidentali; compresi i vetri laterali, il vetro posteriore e il tetto panoramico fisso o mobile;
- ✓ Infortuni del Conducente: Il Conducente del Veicolo assicurato, chiunque esso sia, è protetto dagli Infortuni subiti durante la Circolazione e la guida del Veicolo stesso, in caso di Morte o Invalidità Permanente;
- ✓ Kasko Pneumatici e Bonus Fedeltà:
  - ✓ Kasko Pneumatici: Indennizzo dei costi di riparazione o sostituzione degli pneumatici e dei cerchi;
  - ✓ Bonus Fedeltà: Indennizzo delle spese di post-vendita effettuate nei 12 mesi antecedenti la Perdita Totale del Veicolo in caso di Furto o Incendio;

Prestazioni in opzione

- ✓ Garanzia Kasko Totale: Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in caso di urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada, collisioni con un veicolo identificato da targa.

Ci sono limiti di copertura? (2/3)

- ! Garanzia Furto e Garanzia Incendio:
  - ! La Somma Assicurata prevede un Valore a Nuovo di 48 o 12 mesi; è previsto uno Scoperto del 15/25% con Minimo di € 500/2.000 (vedere il DIPA per maggiori precisazioni);
- ! Ricorso terzi da incendio: € 50.000 per sinistro;
- ! Eventi Speciali (atti vandalici e eventi sociopolitici):
  - ! La Somma Assicurata prevede un Valore a Nuovo di 48 o 12 mesi; è previsto uno Scoperto del 15/25% con Minimo di € 500/2.000 (vedere il DIPA per maggiori precisazioni);
- ! Eventi Naturali:
  - ! La Somma Assicurata prevede un Valore a Nuovo di 48 o 12 mesi; è previsto uno Scoperto del 15/25% con Minimo di € 500/2.000. Per i danni da grandine è previsto l'Indennizzo in forma specifica con "Tecnica a freddo" o con il limite del 15%/25% con Minimo di € 500/2000; (vedere il DIPA per maggiori precisazioni);
- ! Garanzie Complementari: il Massimale per ciascuna garanzia, per evento e anno assicurativo, è pari a:
  - ! Collisione con autoveicoli non assicurati: € 5.000
  - ! Collisione con animali selvatici: € 5.000
  - ! Ripristino air-bag per attivazione accidentale: € 2.000
  - ! Danni da effrazione: € 1.000
  - ! Danni ai bagagli trasportati: € 1.000
  - ! Spese di custodia, traino e/o parcheggio: € 1.000
  - ! Rimborso lavaggio interno del Veicolo: € 100
  - ! Rimborso per danni alla tappezzeria: € 1.000
  - ! Rimborso per danni al Veicolo da soccorso sanitario: € 5.000
  - ! Perdita o Furto delle chiavi: € 1.000
  - ! Reimmatricolazione per Furto targhe: € 400
  - ! Rimborso passaggio di proprietà: € 400
  - ! Duplicato patente per perdita o Furto: € 200
  - ! Rimborso tassa di proprietà non goduta in caso di Danno Totale: € 200
  - ! Recupero documenti a seguito di Furto Totale: € 200

  Prestazioni erogate con il servizio Assistenza:
  - ! Auto sostitutiva in caso di Furto o Perdita Totale: 30 gg
  - ! Spese taxi in caso di Furto Totale: € 80
  - ! Rientro passeggeri o proseguimento viaggio: € 250
  - ! Spese pernottamento passeggeri: € 250
  - ! Anticipo denaro: € 500

- ! Rimborso Franchigie:
  - ! Gli Scoperti, i Minimi e Franchigie delle prestazioni previste dal contratto si applicano in caso di mancato riacquisto o riparazione fuori dalla Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina convenzionata.
- ! Cristalli:
  - ! È previsto un Massimale di € 1.300, per evento e per anno assicurativo, in caso di sostituzione o riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki;
  - ! È previsto, invece, un Massimale di € 600, per evento e per anno assicurativo, in caso di sostituzione o riparazione fuori della Rete Ufficiale Suzuki; in tale ultimo caso, è altresì prevista una Franchigia di € 100 in caso di sostituzione dei cristalli.
- ! Infortuni del Conducente:
  - ! È prevista una Franchigia del 3% in caso di Invalidità Permanente di grado pari o inferiore al 3%; oltre tale percentuale, l'Indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente; la percentuale sopra indicata si intende aumentata al 5% qualora il Conducente, al momento del Sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori e, in tale situazione, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera Somma Assicurata;
  - ! Nel caso in cui la percentuale d'invalidità accertata risultasse superiore al 70%, la somma indennizzabile si considera pari all'intera Somma Assicurata.

../..

CAA_AGCVTAszE.DIP_202506

Ci sono limiti di copertura? (3/3)

- Kasko Pneumatici e Bonus fedeltà:
  - Kasko Pneumatici: Il Massimale sarà pari a € 300 per pneumatico e € 300 per cerchio con un massimo di due riparazioni o sostituzioni per anno assicurativo;
  - Bonus fedeltà: Indennizzo limitato alle spese post-vendita degli ultimi 12 mesi con un massimo di € 1.000.
- Kasko Totale:
  - La Somma Assicurata prevede un Valore a Nuovo di 48 o 12 mesi; in caso di riacquisto o riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki è previsto uno Scoperto del 10/20% con Minimo di €250/1.000; in caso mancato riacquisto o riparazione fuori dalla Rete Ufficiale Suzuki è previsto uno Scoperto del 15/25% con Minimo di €500/2.000; (vedere il DIPA per maggiori precisazioni).

Dove vale la copertura?

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato italiano, nonché dei seguenti Paesi:
Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere. In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del Rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta.
- Sei tenuto a comunicare alla Compagnia l'eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo.
- Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del Veicolo Assicurato sei tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Quando e come devo pagare?

Il Prezzo, anche denominato premio, è pagato in via unica e anticipata al momento della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione, tramite l'intermediario Agos Ducato S.p.A.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha durata annuale/pluriennale da 1 a 5 anni a scelta dell'Aderente. Sono presenti vincoli in relazione alla durata che è possibile selezionare in base alla linea scelta e alla vetustà del Veicolo rispetto alla sua data di prima immatricolazione.
L'Assicurazione ha effetto all'ora e nel giorno indicato in polizza a condizione che il Prezzo sia stato pagato.
La copertura assicurativa si conclude alla scadenza del periodo contrattuale scelto dall'Aderente. Non sono previsti il tacito rinnovo e la sospensione della copertura assicurativa.

Come posso disdire la polizza?

Puoi annullare il contratto documentando l'intervenuto trasferimento di proprietà, distruzione, demolizione od esportazione del Veicolo Assicurato. La Compagnia provvederà a rimborsarti il Prezzo pagato e non goduto, al netto delle imposte.
Entro 60 giorni dalla conclusione del contratto hai il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a Crédit Agricole Assicurazioni tramite Agos Ducato S.p.A. - Ufficio Assicurazioni – Viale Fulvio Testi 280 – 20126 Milano, o direttamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. presso la sede legale di Corso di Porta Vigentina 9 – 20122 Milano, nel solo caso in cui l'Aderente abbia chiuso i rapporti con Agos Ducato S.p.A.. Anche in questo caso la Compagnia provvederà a rimborsarti il Prezzo pagato e non goduto, al netto delle imposte.

CAA_AGCVTAsz€.DIP_202506

Assicurazione Corpi veicoli terrestri

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI

Prodotto: "Suzuki No problem Standalone"

Il presente DIP Aggiuntivo danni è stato realizzato in data 06/2025 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, Tel. 800 620 546; Sito internet: www.ca-assicurazioni.it – email: info@ca-assicurazioni.it; pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all' Albo delle società capogruppo al n. 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., è iscritta all' Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00166 ed autorizzata all' esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28 marzo 2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad 41,733 milioni di Euro ed il risultato economico di periodo è pari ad 5,159 milioni di Euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 166,7%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. La presente polizza prevede due Linee:

(i) una linea TOP, che comprende le garanzie Incendio, Furto, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Speciali (Atti Vandalici e Sociopolitici), Eventi naturali, Garanzie complementari, Rimborso Franchigie e Scoperti, Cristalli, Infortuni Conducente;

(ii) una linea TOP+, che comprende le garanzie Incendio, Furto, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Speciali (Atti Vandalici e Sociopolitici), Eventi naturali, Garanzie complementari, Rimborso Franchigie e Scoperti, Cristalli, Infortuni Conducente, Kasko Pneumatici + Bonus Fedeltà.

La presente Polizza prevede, per entrambe le Linee, l'opzione con pagamento di premio aggiuntivo Kasko Totale.
Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente che le garanzie di polizza non operano per i danni: (i) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni; (ii) verificatisi in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; (iii) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati; (iv) causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi ad esclusione del fulmine; (v) consistenti in rigature, segnature, screpolature, scheggiature e danni similari dei cristalli del Veicolo; (vi) verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del Veicolo in piste o circuiti privati; (vii) ad apparecchi fono audiovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al Veicolo e i danni causati a parti del Veicolo per la loro asportazione; (viii) derivanti da negligente custodia del Veicolo.

Garanzia Ricorso Terzi da Incendio: non rientrano nella copertura della garanzia i danni da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

CAA_AGCVTAsz€.DIPA_202506

Garanzia Eventi speciali: non rientrano in copertura i danni subiti dal Veicolo durante il suo possesso od uso abusivo a seguito di Furto o Rapina.

Garanzia Cristalli: non rientrano in copertura i gruppi ottici e specchietti retrovisori interni ed esterni.

Garanzia Infortuni del Conducente: la garanzia non opera (i) se il conducente del Veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore (inclusi i casi di sospensione e ritiro), salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo; (ii) se l'utilizzo del Veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti; (iii) se il conducente del Veicolo è affetto da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi; (iv) per gli Infortuni subiti dal conducente a causa o in stato di ebbrezza o ubriachezza; (v) per gli Infortuni causati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; (vi) per gli Infortuni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove; (vii) per gli Infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; (viii) per Infortuni sofferti in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari dall'Infortunio subito durante la circolazione e la guida del Veicolo; (ix) per gli Infortuni subiti in occasione di o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.

Garanzia Kasko Pneumatici: la garanzia non opera per (i) Furto, tentativo di Furto, Incendio, vandalismo, guerra civile o con altri paesi, scioperi, atti sociopolitici, esplosioni o eventi naturali, danni d'origine nucleare; (ii) danni subiti da altri componenti del Veicolo; (iii) danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della polizza; (iv) danni dovuti all'usura, compresa l'usura irregolare dello pneumatico, a problemi della sospensione o degli ammortizzatori e alla mancata effettuazione della manutenzione; (v) danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresi quelli del costruttore del Veicolo; (vi) ogni danno causato direttamente o indirettamente in malafede dall'Assicurato; (vii) danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale, civile o professionale; (viii) costi relativi alle spese d'Assistenza, di recupero del Veicolo presso il deposito municipale, di traino o di custodia; (ix) i danni indiretti di qualsiasi tipo subiti dal Veicolo, da altri beni o dalle persone; (x) le spese causate dalla riparazione o dalla sostituzione scorretta dello pneumatico; (xi) la fornitura di ricambi, del cerchione, di componenti dell'impianto frenante o della sospensione; (xii) le campagne di richiamo sistematiche di serie e i difetti di fabbricazione; (xiii) pneumatici rigenerati o ricostruiti; (xiv) pneumatici che sono stati riparati se il danno è nello stesso punto precedentemente riparato; (xv) pneumatici con scolpiture del battistrada inferiori a 3 mm al momento del Sinistro; (xvi) pneumatici di scorta o di ricambio (ruotino); (xvii) pneumatici non omologati per uso stradale, compresi quelli con usura, al momento del Sinistro, causata da usi non conformi rispetto alle normali condizioni d'uso previste dal fabbricante degli pneumatici; (xviii) pneumatici montati su un Veicolo diverso da quello menzionato nel contratto; (xix) spese di sostituzione delle valvole del o degli pneumatici danneggiati; (xx) la foratura intervenuta dopo un Incidente della Circolazione; (xxi) danni causati allo pneumatico da fonti di calore o da idrocarburi; (xxii) danni causati dal montaggio non conforme o da un utilizzo improprio o illecito degli pneumatici; (xxiii) danni quali le perdite lente (a causa del montaggio errato dello pneumatico), i ronzii o le vibrazioni; (xxiv) danni causati dal contatto con marciapiedi o con oggetti qualsiasi che provochino la formazione di un'ernia e rendano lo pneumatico inutilizzabile; (xxv) usura; (xxvi) montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dal fabbricante; (xxvii) componenti complementari dello pneumatico danneggiato (valvole, cerchi, coprimozzi e viti); (xxviii) danni causati da vizi nascosti; (xxix) danni che non consentono all'Assicurato di mettere a disposizione lo pneumatico assicurato.

Garanzia opzionale Kasko Totale: la garanzia non opera oltre il 60° mese per i veicoli nuovi e usati, dalla data di prima immatricolazione, nonché per i danni (i) alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale; (ii) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; (iii) indiretti (quali, mancato uso, deprezzamento e simili); (iv) a radio, mangianastri, giradischi ed altri analoghi apparecchi audio fono visivi, se il Sinistro non colpisce anche altre parti del Veicolo; (v) causati da Sinistri verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; (vi) causati da Sinistri verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi; (vii) causati da Sinistri determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, delle persone da lui incaricate della sorveglianza del Veicolo, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti; (viii) avvenuti durante la Circolazione al di fuori di appropriata sede stradale; (ix) derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo; (x) agli Accessori non di Serie, anche se assicurati, se il Sinistro non colpisce anche altre parti del Veicolo; (xi) subiti dal Veicolo quando il Conducente si trovi in stato di Ebbrezza o Ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto all'accertamento; (xii) avvenuti mentre il Conducente svolge attività illecite; (xiii) subiti dal Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore (inclusi i casi di sospensione e ritiro), salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo.

Franchigie e Scoperti

Per le garanzie Incendio, Furto, Eventi speciali ed Eventi naturali si applicano i seguenti Scoperti e Franchigie:

	ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
SCOPERTO	15%	15%	15%	25%
FRANCHIGIA	Euro 500	Euro 500	Euro 1.000	Euro 2.000

In caso di riparazione e/o di riacquisto di un Veicolo di marca Suzuki presso la Rete Ufficiale Suzuki, le sue carrozzerie autorizzate o le Officine Convenzionate, tali Franchigie e Scoperti non verranno applicati.

Per la garanzia Infortuni del Conducente, è prevista una Franchigia del 3% in caso di invalidità permanente; oltre tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. Tale percentuale si intende aumentata al 5% qualora il Conducente, al momento del Sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori e, in tale situazione, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% della Somma Assicurata, sia per il caso di invalidità permanente sia di morte.

Per la garanzia Cristalli, in caso di sostituzione dei cristalli fuori dalla Rete Ufficiale Suzuki, dalle sue carrozzerie autorizzate o dalle Officine Convenzionate, è prevista l'applicazione di una Franchigia di Euro 100.

Per la garanzia con pagamento di premio aggiuntivo Kasko Totale, si applicano i seguenti Scoperti e Franchigie:

	ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV

CAA_AGCVTAsz€.DIPA_202506

SCOPERTO	10%	10%	10%	20%
FRANCHIGIA	Euro 250	Euro 250	Euro 500	Euro 1.000

Tuttavia, in caso di riparazione fuori dalla Rete Ufficiale Suzuki, dalle sue carrozzerie autorizzate o dalle Officine Convenzionate e/o di non riacquisto di un nuovo veicolo marca Suzuki, si applicheranno le Franchigie e Scoperti previsti generalmente per le garanzie Incendio, Furto, Eventi speciali ed Eventi naturali.

Periodo di Carenza

Non sono previsti periodi di carenza.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai clienti (persone fisiche e persone giuridiche) che acquistano presso i concessionari Suzuki convenzionati con Agos Ducato S.p.A., tramite un finanziamento da quest'ultima erogato per il solo Veicolo, veicoli di marca Suzuki nuovi o usati con non più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione, iscritti al P.R.A. o analogo registro italiano, immatricolati, anche come autocarro, ad uso proprio o privato, e che desiderano proteggere il Veicolo dai rischi differenti da quelli derivanti dalla Responsabilità Civile Auto e conseguenti a Infortunio occorso durante la guida, che possono richiedere spese a carico dell'Aderente/Assicurato.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte di premio percepita dall'intermediario per il prodotto Suzuki No problem Standalone è pari al 51,00%. È altresì dovuta una quota media del 3,00% al Broker di riferimento.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere presentati per iscritto a: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it, pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it., Fax: 02 88 21 83 313. La funzione aziendali incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami, che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenza sulla determinazione dell'indennizzo, si potrà ricorrere ad una valutazione collegiale effettuata da tre Periti, nominati dalle parti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sulle assicurazioni relative al Contratto sono a carico dell'Aderente e sono applicate sui premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del premio. Le aliquote in vigore - comprensive di eventuali maggiorazioni previste dalla legge - sono le seguenti: - 13,50% per le garanzie Incendio, Furto, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Speciali (Atti Vandalici e Sociopolitici), Eventi naturali, Garanzie complementari, Rimborso Franchigie e Scoperti, Cristalli, Kasko Pneumatici, Bonus Fedeltà, Kasko Totale; - 2,50% per la garanzia Infortuni.

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E RICHIEDERE LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.

CAA_AGCVTAsz€.DIPA_202506

SUZUKI NOPROBLEM STANDALONE

Contratto di Assicurazione Danni
Auto Rischi Diversi per Autovetture

Condizioni di Assicurazione

Edizione giugno 2025

È un prodotto di:

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI

Distribuito da

Agos

Avvertenze

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” e in ottemperanza a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni private, di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e successivi atti attuativi e modificativi.

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull’argomento trattato

Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.
Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Glossario pag. 5

B - Presentazione pag. 10

C - Oggetto del Contratto

Art. 1 Incendio pag. 13
Art. 2 Furto pag. 14
Art. 3 Ricorso terzi da incendio pag. 15
Art. 4 Eventi Speciali pag. 16
Art. 5 Eventi Naturali pag. 17
Art. 6 Garanzie complementari pag. 19
Art. 7 Rimborso franchigie pag. 23
Art. 8 Cristalli pag. 23
Art. 9 Infortuni del conducente pag. 24
Art. 10 Bonus fedeltà e kasko pneumatici (solo per la linea TOP+) pag. 26
Art. 11 Kasko totale (opzionale, selezionabile per entrambe le linee) pag. 27
Art. 12 Esclusioni pag. 28

D - Il Contratto dalla A alla Z

Art. 13 Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato pag. 31
Art. 14 Decorrenza della copertura pag. 31
Art. 15 Pagamento del prezzo pag. 31
Art. 16 Durata, proroga e disdetta del contratto di assicurazione pag. 31
Art. 17 Diritto di ripensamento pag. 32
Art. 18 Risoluzione del contratto di assicurazione pag. 32
Art. 19 Assicurazione presso più assicuratori pag. 32
Art. 20 Trasferimento della proprietà del veicolo pag. 32
Art. 21 Appostazione in conto vendita del veicolo pag. 32
Art. 22 Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato pag. 32
Art. 23 Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di demolizione del veicolo assicurato pag. 33
Art. 24 Antiterrorismo e sanzioni internazionali pag. 33
Art. 25 Imposte e tasse pag. 33

Art. 26 Legge applicabile pag. 33
Art. 27 Foro competente pag. 33
Art. 28 Obblighi e diritti derivanti dal contratto di assicurazione pag. 34
Art. 29 Forma delle comunicazioni alla compagnia pag. 34
Art. 30 Firma digitale pag. 34
Art. 31 Rinuncia alla surroga pag. 34

E - Cosa fare in caso di Sinistro

Art. 32 Denuncia del sinistro alla compagnia pag. 35
Art. 33 Dettagli del sinistro - Per tutte le garanzie ad eccezione di quelle erogate con il servizio di assistenza pag. 35
Art. 34 Dettagli del sinistro - Per le garanzie erogate con il servizio di assistenza (fattispecie disciplinate agli articoli da 6.16 a 6.20) pag. 37
Art. 35 Mediazione pag. 38
Art. 36 Pagamento dell'indennizzo pag. 38
Art. 37 Recuperi pag. 39
Art. 38 Cooperazione pag. 39

F - Allegato 1 pag. 40

A - Glossario

I termini che nel presente Contratto sono indicati con la lettera maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

A

Accessori di Serie

Gli accessori stabilmente installati sul Veicolo e costituenti normale dotazione senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di Serie

Gli accessori stabilmente installati sul Veicolo non rientranti nel novero degli Accessori di Serie; anche denominati optionals, presenti nella fattura originale di acquisto del Veicolo.

Aderente

È il soggetto che ha aderito al Contratto di Assicurazione e il cui nominativo è riportato nel Modulo di Adesione e che paga il Prezzo non per il tramite di un finanziamento erogato dal Contraente.

Assicurato

È il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione; può non coincidere con l'Aderente del Contratto Assicurativo.

Assicurazione

Insieme delle garanzie prestate all'Assicurato tramite il Contratto di Assicurazione.

Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Atto Doloso

Evento dannoso da chiunque preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Atto Vandalico

Atto Doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

B

Beneficiario

Persona alla quale deve essere pagata la somma prevista dal Contratto di Assicurazione.

C

Centrale Operativa

Componente della Struttura Organizzativa che organizza ed eroga i servizi e le Prestazioni di Assistenza.

Centro Convenzionato Compagnia

I centri di riparazione facenti parte delle Officine Convenzionate con la Compagnia.

Circolazione

Il movimento, la fermata e la sosta del Veicolo.

Codice della Strada

Il Decreto Legislativo 285/1992.

Codice delle Assicurazioni

Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e successivi atti attuativi e modificativi.

Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

Conducente

Colui che è preposto alla guida del Veicolo durante le fasi della Circolazione.

Contraente

Agos Ducato S.p.A. - Viale Fulvio Testi 280 – 20126 Milano. In qualità di Contraente stipula la Polizza in Convenzione in favore dei soggetti che acquistano un veicolo, presso uno dei concessionari Suzuki convenzionati con la Contraente, e che possono sottoscrivere le coperture mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione, a condizione di corrispondere il Prezzo senza accedere a finanziamenti erogati dal Contraente sul premio di polizza.

Contratto di Assicurazione

Il presente contratto di Assicurazione.

D

Danni da Effrazione

Danni diretti compiuti sul Veicolo e derivanti da scasso, rottura, forzatura commessi per ottenere o tentare di ottenere il possesso del Veicolo.

Danno Parziale

Il danno inferiore all'80% del valore assicurato del Veicolo al momento del Sinistro.

Danno Totale

Il danno che raggiunge o supera l'80% del valore assicurato del Veicolo al momento del Sinistro.

Degrado d'uso

La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del Veicolo nuovo e quello che il Veicolo aveva al momento del Sinistro.

Denuncia del Sinistro

Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento assicurato dal presente Contratto.

E

Estero

Mondo intero, escluso il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

F

Firma Digitale

Particolare tipo di firma elettronica basata su un certificato "qualificato", che garantisce l'identificazione univoca del titolare, rilasciato da certificatori accreditati, e realizzato mediante un dispositivo sicuro per la generazione della firma che soddisfa particolari requisiti di sicurezza, quali l'utilizzo di una OTP di cui il firmatario ha il controllo esclusivo.

Franchigia

Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata e indicata nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Reato previsto dall'Art. 624 del Codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto Parziale

Furto di parti del Veicolo fissate stabilmente ad esso o il danneggiamento di parti del Veicolo causato da tale Furto anche se tentato.

Furto Totale

Furto completo del Veicolo, avvenuto nella sua interezza.

I

Incendio

Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto-estendersi e auto-propagarsi.

Incidente

Qualsiasi evento accidentale che, in connessione con la Circolazione stradale (ad esempio collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada) provochi al Veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una Invalidità Permanente.

Invalidità Permanente

La perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità generica a svolgere qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

M

Massimale

L'importo massimo convenuto e indicato nel Modulo di Adesione e/o nelle presenti Condizioni di assicurazione fino al quale la Compagnia è impegnata a prestare la garanzia assicurativa.

Minimo

L'importo del danno che rimane in carico all'Assicurato, indipendentemente dall'importo dello Scoperto.

Modulo di Adesione

È il documento che contiene gli estremi del Veicolo Assicurato e del suo proprietario che certifica i termini dell'adesione dell'Aderente alla Polizza in Convenzione stipulata dal Contraente con la Compagnia.

O

Officine Convenzionate

Le officine convenzionate con la Compagnia e/o con i concessionari della Rete Ufficiale Suzuki.

P

Perdita Totale

Furto Totale senza ritrovamento, Incendio totale e Danni Parziali in caso di riparazione antieconomica, ovvero quando il valore del danno supera il Valore Commerciale del Veicolo.

Polizza in Convenzione

Il documento negoziale nel quale la Compagnia ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali valevoli per tutti gli Aderenti.

Prezzo

Il costo delle coperture assicurative dovuto dall'Aderente alla Compagnia, altresì definito "Premio".

R

Rapina

Reato previsto dall'Art. 628 Codice penale perpetrato da chiunque mediante violenza alla persona o minaccia si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Rete Ufficiale Suzuki

La rete Suzuki della quale fa parte il Concessionario presso cui è stato acquistato il Veicolo Assicurato.

Residenza

Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

S

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Scoperto

Percentuale o importo fisso del danno indennizzabile che, indicati nelle condizioni di assicurazione, rimangono a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Somma Assicurata

Importo nei limiti del quale l'assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.

Struttura Organizzativa

La struttura destinata all'attività di gestione dei Sinistri del ramo Assistenza, a disposizione dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia,
con sede in Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.
Numero verde 800 620 546 (numero verde dall'Italia) Tel. +39 02 87310198 (dall'Estero).

T

Terzo

Persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di Assicurazione.

Tecnica a freddo

Riparazione della carrozzeria di un Veicolo danneggiato da grandine tramite l'uso di strumentazione professionale, quali ad esempio ventose e leve (Paintless Dent Repair), senza riverniciare.

V

Valore a Nuovo

Il valore (Iva inclusa) del Veicolo e degli eventuali Accessori di Serie e Accessori non di Serie, come risultante dalla fattura di acquisto.

Valore Commerciale

Il valore (Iva inclusa) del Veicolo e degli eventuali Accessori di Serie, come risultante dalla rivista "Quattroruote Professional", edita da Editoriale Domus, e degli eventuali Accessori non di Serie presenti sulla fattura originale di acquisto del Veicolo. In caso di cessazione della pubblicazione della suddetta rivista, si farà riferimento alla quotazione media di mercato.

Veicolo Assicurato o Veicolo

L'autovettura ad uso proprio, immatricolata anche come autocarro, compresi i relativi Accessori di Serie e gli Accessori non di Serie, come identificata nel Modulo di Adesione e nella Welcome Letter inviata a ciascun Aderente.
Si intendono assicurabili i veicoli nuovi, o usati; in tale ultimo caso fino al compimento del decimo anno di vetustà dalla data di prima immatricolazione (centoventi mesi dalla data di prima immatricolazione). Alcune limitazioni sono meglio indicate nelle Condizioni di assicurazione al capitolo "Presentazione".). Sono da considerare veicoli nuovi anche i veicoli definiti a Km "0" se acquistati dall'Assicurato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione considerando che tali veicoli possono avere uno o più trasferimenti di proprietà fra Casa automobilistica, Concessionaria Ufficiale, Rete di secondo livello della Casa automobilistica, nonché i veicoli definiti d'"Importazione" che vengono immatricolati al P.R.A. per la prima volta in Italia e possono essere assoggettati ai trasferimenti di proprietà sopra citati, se acquistati entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione all'Estero.

W

WallBox

Dispositivo che preleva la corrente dall'utenza elettrica domestica e la trasmette, tramite cavo, all'auto a batteria; si tratta in altri termini di una stazione di ricarica domestica, solitamente installata professionalmente su una parete del box o garage.

B - Presentazione

La presente Polizza è dedicata ai soggetti che acquistano veicoli di marca SUZUKI presso i concessionari SUZUKI convenzionati con Agos Ducato S.p.A..
Al contratto possono aderire anche i soggetti che abbiano richiesto un finanziamento ad Agos Ducato S.p.A. per l'acquisto del Veicolo ma non per il pagamento del Prezzo. In tal caso, la stipula della Polizza assicurativa non è, comunque, obbligatoria per l'erogazione del finanziamento per l'acquisto del Veicolo.

VEICOLI ASSICURATI

Il Veicolo Assicurato è esclusivamente:

- a marca SUZUKI;
- identificato nel Modulo di Adesione e nella Welcome Letter inviata a ciascun Aderente entro 30 giorni dalla stipula del Contratto di Assicurazione;
- nuovo o usato, tuttavia, in tale secondo caso fino al compimento del decimo anno di vetustà, ovvero centoventi mesi, dalla data di prima immatricolazione (vedasi Tabella sottoscrivibilità in calce alla presente sezione);
- iscritto al P.R.A. o analogo registro italiano;
- ad uso proprio o privato, eventualmente immatricolato anche come autocarro.

Non sono quindi assicurabili:

- **i Veicoli diversi da autovettura o autovettura immatricolata come autocarro;**
- **i Veicoli non di marca Suzuki;**
- **i Veicoli adibiti a taxi (autotassametri) e i veicoli concessi a noleggio a breve o lungo termine con o senza conducente;**
- **Veicoli adibiti ad uso scuola guida;**
- **i Veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero;**
- **i Veicoli con valore di acquisto inferiore a € 4.000 e superiore a € 70.000.**

Sono da considerare veicoli nuovi anche i veicoli definiti a Km "0" se acquistati entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione considerando che tali veicoli possono avere uno o più trasferimenti di proprietà fra Casa automobilistica, Concessionaria Ufficiale, Rete di secondo livello della Casa automobilistica, nonché i veicoli definiti d'"Importazione" che vengono immatricolati al P.R.A. per la prima volta in Italia e possono essere assoggettati ai trasferimenti di proprietà sopra citati, se acquistati dall'Assicurato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione all'Estero.

COPERTURE PREVISTE

Il presente Contratto di Assicurazione offre la possibilità di scegliere tra le due linee, ciascuna delle quali prevede garanzie sempre presenti, e la possibilità di aggiungere la copertura facoltativa Kasko Totale.

Coperture Previste

Garanzie	Linee TOP	Linee TOP+
Incendio	✓	✓
Furto	✓	✓
Ricorso terzi da incendio	✓	✓
Eventi Speciali (Atti vandalici e Sociopolitici)	✓	✓
Eventi Naturali	✓	✓
Garanzie complementari	✓	✓
Rimborso Franchigie e scoperti	✓	✓
Cristalli	✓	✓
Infortuni del Conducente	✓	✓
Kasko Pneumatici + Bonus Fedeltà	-	✓
Kasko Totale	opz.	opz.

Le prestazioni, i costi e le limitazioni legate al presente Contratto di Assicurazione fanno riferimento all'area territoriale corrispondente alla Residenza/sede legale del proprietario.

CONDIZIONI DI SOTTOSCRIVIBILITÀ

Per poter validamente aderire alla Polizza in Convenzione è necessario che:
- il Veicolo sia coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto), seppure con copertura sospesa; qualora la Compagnia lo richieda, l'Aderente è tenuto all'invio di un documento comprovante la sussistenza dell'Assicurazione RCA;
- l'Aderente abbia acquistato un Veicolo nuovo, o usato fino al compimento del decimo anno di vetustà (centoventi mesi) dalla data di prima immatricolazione.

La garanzia opzionale Kasko Totale può essere selezionata per i veicoli nuovi e, limitatamente ai veicoli usati, fino al compimento del quinto anno di vetustà a partire dalla data di prima immatricolazione (sessanta mesi).

La durata del presente Contratto di Assicurazione, sia per i Veicoli nuovi sia per i Veicoli usati, è ad anni interi compresa tra 1 e 5 anni.

Per i soli veicoli usati la scelta della durata del Contratto deve tener conto della vetustà del Veicolo al momento della sottoscrizione dello stesso; pertanto, la durata massima del Contratto selezionabile per i veicoli usati corrisponderà al numero di anni interi rimanenti fino al decimo anno di vetustà a partire dalla data di prima immatricolazione (centoventi mesi); per i veicoli di vetustà pari o superiore a 10 anni non potrà essere sottoscritto il contratto assicurativo.

Esempio

- Veicolo nuovo con durata polizza fino a 5 anni;
- Veicolo usato di 3 anni dalla data di prima immatricolazione: durata massima della polizza fino a 5 anni;
- Veicolo usato di 8 anni dalla data di prima immatricolazione: durata massima della polizza fino a 2 anni.

Tabella di sottoscrivibilità (durata espressa in anni)

Vetustà Veicolo	Sottoscrivibilità/Durata massima della polizza	Sottoscrivibilità Kasko Totale
nuovo	5	si
<1	5	si
1	5	si
2	5	si
3	5	si
4	5	si
5	5	no
6	4	no
7	3	no
8	2	no
9	1	no
10	no	no

Esempio

L'Aderente ha possibilità di sottoscrivere un Contratto di Assicurazione con la seguente durata:
a) Veicolo nuovo: durata massima da 1 a 5 anni;
b) Veicolo usato: durata massima da 1 a 5 anni, con il limite che corrisponde al numero di anni rimanenti fino al decimo anno di vetustà, ad esempio per un Veicolo usato di:

1. vetustà 8 mesi, la durata massima del contratto selezionabile è pari a 5 anni;
2. vetustà 3 anni, la durata massima del contratto selezionabile è pari a 5 anni;
3. vetustà 8 anni, la durata massima del contratto selezionabile è pari a 2 anni;
4. vetustà10 anni, il contratto non è sottoscrivibile.

L'Aderente ha possibilità di sottoscrivere la garanzia opzionale Kasko Totale come segue:
c) Veicolo nuovo: sempre qualunque sia la durata della polizza scelta;
d) Veicolo usato: solo per Veicoli fino al compimento del quinto anno di vetustà:

1. vetustà 3 anni, la Kasko totale è sottoscrivibile;
2. vetustà 5 anni, la Kasko totale NON è sottoscrivibile.

Estensione Territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, nonché dei seguenti Paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
Le prestazioni di Assistenza verranno erogate nei Paesi aderenti alla Carta Verde ove si è verificato il Sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.

C - Oggetto del Contratto

GARANZIE PRINCIPALI

ART. 1 - INCENDIO

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 12.1

ART. 1.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo derivanti da Incendio, fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione del Veicolo stesso.

La garanzia Incendio è operante per gli Accessori di Serie e per gli Accessori non di Serie, **purché l'esistenza e il relativo valore siano comprovati da apposita fattura fino ad un massimo di €1.000 per Sinistro e per annualità assicurativa.**
In caso di Sinistro, la Compagnia indennizza l'Assicurato nel limite della Somma Assicurata, fatta salva la deduzione dello Scoperto e del relativo Minimo eventualmente previsti.

ART. 1.2 - SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata è pari al Valore a Nuovo del Veicolo Assicurato come riportato nella fattura di acquisto fino a:
- **48 mesi dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi o KM "0"** in caso **di riacquisto di un Veicolo di marca Suzuki presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate;**
- **12 mesi dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi o KM "0"** in caso **di non riacquisto presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o di non riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate;**
- **12 mesi dalla data di effetto del Contratto di Assicurazione per i Veicoli usati.**

In tutti gli altri casi la Somma Assicurata è pari al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Saranno applicati scoperti e minimi non indennizzabili come sotto riportati:

Zona territoriale	Scoperto	Minimo non indennizzabile
1	15%	€500
2	15%	€500
3	15%	€1.000
4	25%	€2.000

In caso di Incendio con Perdita Totale del Veicolo o di diseconomicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi viene equiparata al Furto Totale del Veicolo.
Le zone territoriali sono riportate nell'Allegato 1.

In conformità all'Art. 7 Garanzia Rimborso Franchigie, in caso di riparazione e/o di riacquisto non sono applicati minimi né scoperti se la riparazione e/o il riacquisto di un Veicolo di marca Suzuki avviene presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina Convenzionata, il cui elenco è disponibile presso l'Ufficio Gestione Sinistri della Compagnia contattabile come indicato all'Art. 32.

La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna alla Compagnia della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione nonchè delle fatture relative alle riparazioni oggetto del Sinistro o della fattura riferita al riacquisto del Veicolo, entro il limite temporale di 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

ART. 2 - FURTO

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 12.1

ART. 2.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dal Furto consumato e/o tentato, anche parziale, nonché dalla Rapina del Veicolo.
Sono compresi anche i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo, compresi i cristalli, al fine di tentare e/o consumare il Furto di oggetti non assicurati riposti a bordo del Veicolo stesso, nonché i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo durante la Circolazione, avvenuta dopo il Furto, contro la volontà del proprietario e prima del ritrovamento del Veicolo stesso.

La Garanzia Furto è operante per gli Accessori di Serie e per gli Accessori non di Serie, **purché l'esistenza e il relativo valore siano comprovati da apposita fattura fino ad un massimo di €1.000 per Sinistro e per annualità assicurativa.** È compreso il Furto del cavo elettrico, esclusivamente funzionale alla ricarica delle batterie dedicate alla trazione del Veicolo, purché l'esistenza e il relativo valore siano comprovati da apposita fattura, fino ad un massimo di € 250 per Sinistro e per una sola volta per tutta la durata del contratto di Assicurazione.

ART 2.2 - SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata è pari al Valore a Nuovo del Veicolo Assicurato come riportato nella fattura di acquisto fino a:

- **48 mesi dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi o KM "0"** in caso **di riacquisto di un Veicolo di marca Suzuki presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate;**
- **12 mesi dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi o KM "0"** in caso **di non riacquisto presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o di non riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate;**
- **12 mesi dalla data di effetto del contratto per i Veicoli usati.**

In tutti gli altri casi la Somma Assicurata è pari al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Saranno applicati scoperti e minimi non indennizzabili come sotto riportati:

Zona territoriale	Scoperto	Minimo non indennizzabile
1	15%	€500
2	15%	€500
3	15%	€1.000
4	25%	€2.000

In caso di diseconomicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi viene equiparata al Furto Totale del Veicolo.
Le zone territoriali sono riportate nell'Allegato 1.

In conformità all'Art. 7 Garanzia Rimborso Franchigie, in caso di riparazione e/o di riacquisto non sono applicati minimi né scoperti se la riparazione e/o il riacquisto di un Veicolo di marca Suzuki avviene presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina Convenzionata, il cui elenco è disponibile presso l'Ufficio Gestione Sinistri della Compagnia contattabile come indicato all'Art. 32.

La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna alla Compagnia della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione nonché delle fatture relative alle riparazioni oggetto del Sinistro o della fattura riferita al riacquisto del Veicolo, entro il limite temporale di 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

ART. 3 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 12.1

ART. 3.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei Terzi dall'Incendio del Veicolo Assicurato sino alla concorrenza di **€ 50.000,00** per Sinistro.
Tale garanzia opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi stipulata ai sensi del Codice delle Assicurazioni.
Sono comunque esclusi i danni causati da scoppio non seguito da Incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.
La Compagnia, pertanto, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza dell'evento di cui sopra, **risponde fino alla concorrenza della Somma Assicurata sopra indicata.**
La garanzia Ricorso Terzi da Incendio non prevede alcuno Scoperto a carico dell'Assicurato.

ART. 4 - EVENTI SPECIALI

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 12.1

ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

ART. 4.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

a) Atti Vandalici
La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti causati al Veicolo da Atti Vandalici e consistenti in graffiatura della carrozzeria, taglio del tettuccio apribile di tela e degli pneumatici.

Non sono indennizzabili i danni subiti dal Veicolo durante il suo possesso od uso abusivo a seguito di Furto o Rapina.

In caso di Sinistro, la Compagnia indennizza l'Assicurato **nel limite della Somma Assicurata indicata fatta salva la deduzione dello Scoperto e del relativo Minimo eventualmente previsti.**

b) Eventi Sociopolitici
La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in occasione di manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo.
In caso di Sinistro, la Compagnia indennizza l'Assicurato **nel limite della Somma Assicurata indicata fatta salva la deduzione dello Scoperto e del relativo Minimo eventualmente previsti.**

Per entrambe le tipologie di evento di cui ai precedenti punti a) e b), è compreso il danno totale, **tale da renderla inutilizzabile**, alla WallBox, di esclusiva proprietà dell'Assicurato, funzionale alla ricarica delle batterie dedicate alla trazione del Veicolo, purché l'esistenza e il relativo valore siano comprovati da apposita fattura, fino ad un massimo di € 250 per Sinistro e per una sola volta per tutta la durata del contratto di Assicurazione.

ART. 4.2 - SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata è pari al Valore a Nuovo del Veicolo Assicurato come riportato nella fattura di acquisto fino a:
- **48 mesi dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi o KM "0"** in caso **di riacquisto di un Veicolo di marca Suzuki presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate;**
- **12 mesi dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi o KM "0"** in caso **di non riacquisto presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o di non riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate;**
- **12 mesi dalla data di effetto del contratto per i Veicoli usati.**

In tutti gli altri casi la Somma Assicurata è pari al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Saranno applicati scoperti e minimi non indennizzabili come sotto riportati:

Zona territoriale	Scoperto	Minimo non indennizzabile
1	15%	€500
2	15%	€500
3	15%	€1.000
4	25%	€2.000

In caso diseconomicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi viene equiparata al Furto Totale del Veicolo stesso.
Le zone territoriali sono riportate nell'Allegato 1.

In conformità all'Art. 7 Garanzia Rimborso Franchigie, in caso di riparazione e/o di riacquisto, non sono applicati minimi né scoperti se la riparazione e/o il riacquisto di un Veicolo di marca Suzuki avviene presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina Convenzionata, il cui elenco è disponibile presso l'Ufficio Gestione Sinistri della Compagnia contattabile come indicato all'Art. 32.

La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna alla Compagnia della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione nonché delle fatture relative alle riparazioni oggetto del Sinistro o della fattura riferita al riacquisto del Veicolo, entro il limite temporale di 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

ART. 5 - EVENTI NATURALI

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 12.1

ART. 5.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da grandine, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, frana, pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, tromba d'aria, uragano, turbine di vento, valanga, slavina, allagamento, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, terremoto, tempesta, **nel limite della Somma Assicurata fatta salva la deduzione dello Scoperto e del relativo Minimo eventualmente previsti.**
È compreso il danno totale, **tale da renderla inutilizzabile**, alla WallBox, di esclusiva proprietà dell'Assicurato, funzionale alla ricarica delle batterie dedicate alla trazione del Veicolo, purché l'esistenza e il relativo valore siano comprovati da apposita fattura, fino ad un massimo di € 250 per Sinistro e per una sola volta per tutta la durata del contratto di Assicurazione.

ART. 5.2 - SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata è pari al Valore a Nuovo del Veicolo Assicurato come riportato nella fattura di acquisto fino a:
- **48 mesi dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi o KM "0"** in caso **di riacquisto di un Veicolo di marca Suzuki presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate;**

- **12 mesi dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi o KM "0"** in caso **di non riacquisto presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o di non riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate;**
- **12 mesi dalla data di effetto del contratto per i Veicoli usati.**

In tutti gli altri casi la Somma Assicurata è pari al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Saranno applicati scoperti e minimi non indennizzabili come sotto riportati:

Zona territoriale	Scoperto	Minimo non indennizzabile
1	15%	€500
2	15%	€500
3	15%	€1.000
4	25%	€2.000

In caso diseconomicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi viene equiparata al Furto Totale del Veicolo stesso. Le zone territoriali sono riportate nell'Allegato 1.

In conformità all'Art. 7 Garanzia Rimborso Franchigie, in caso di riparazione e/o di riacquisto non sono applicati minimi né scoperti se la riparazione e/o il riacquisto di un Veicolo di marca Suzuki avviene presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina Convenzionata, il cui elenco è disponibile presso l'Ufficio Gestione Sinistri della Compagnia contattabile come indicato all'Art. 32.

La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna alla Compagnia della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione nonché delle fatture relative alle riparazioni oggetto del Sinistro o della fattura riferita al riacquisto del Veicolo, entro il limite temporale di 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

Danni da grandine

- Qualora la riparazione avvenga presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina Convenzionata, è previsto l'Indennizzo in forma specifica con riparazione effettuata con Tecnica a freddo entro il limite della Somma Assicurata secondo quanto sopra indicato; in caso di impossibilità di utilizzo della "Tecnica a freddo", l'Indennizzo massimo è pari al 15% del valore assicurato, aumentato di € 1.500.
- Qualora la riparazione avvenga fuori dalla Rete Ufficiale Suzuki, dalle sue carrozzerie autorizzate o da un'Officina Convenzionata ovvero in caso di mancata riparazione, il limite dell'Indennizzo sarà pari al 15% del valore assicurato con l'applicazione degli scoperti e minimi come sotto riportati:

Zona territoriale	Scoperto	Minimo non indennizzabile
1	15%	€500
2	15%	€500
3	15%	€1.000
4	25%	€2.000

Esempio

Riparazione danno da grandine presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina Convenzionata:

- Danno di € 4.000 su valore Veicolo di € 15.000 in Zona 1
  - con "Tecnica a freddo" - nessun limite con € 4.000 di Indennizzo;
  - senza "Tecnica a freddo" - limite €15.000 x 15% = € 2.250 + € 1.500 = € 3.750 che corrisponde all'Indennizzo massimo.

Riparazione danno da grandine fuori dalla Rete Ufficiale Suzuki, dalle sue carrozzerie autorizzate o da un'Officina Convenzionata, o nessuna riparazione:

- Danno di € 4.000 su valore Veicolo di € 18.000 in Zona 2
  - limite €18.000 x 15% = € 2.700; Scoperto € 2.700 x 15% = € 405 con Minimo € 500; Indennizzo di € 2.700 - € 500 = € 2.200.

ART. 6 - GARANZIE COMPLEMENTARI

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 12.1

Art.	Prestazione	Massimale (per evento e per anno assicurativo)
6.1	Collisione con autoveicoli non assicurati	€ 5.000,00
6.2	Collisione con animali selvatici	€ 5.000,00
6.3	Ripristino air-bag per attivazione accidentale	€ 2.000,00
6.4	Danni da effrazione	€ 1.000,00
6.5	Danni ai bagagli trasportati	€ 1.000,00
6.6	Spese di custodia, traino e/o parcheggio	€ 1.000,00
6.7	Rimborso lavaggio interno del Veicolo	€ 100,00
6.8	Rimborso per danni alla tappezzeria	€ 1.000,00
6.9	Rimborso per danni al Veicolo da soccorso sanitario	€ 5.000,00
6.10	Perdita o Furto delle chiavi	€ 1.000,00
6.11	Reimmatricolazione per Furto targhe	€ 400,00
6.12	Rimborso passaggio di proprietà	€ 400,00
6.13	Duplicato patente per perdita o Furto	€ 200,00
6.14	Rimborso tassa di proprietà non goduta in caso di Danno Totale	€ 200,00
6.15	Recupero documenti a seguito di Furto Totale	€ 200,00

Art.	Prestazione erogate con il servizio Assistenza:	Massimale (per evento e per anno assicurativo)
6.16	Auto sostitutiva in caso di Furto o Perdita Totale	30 giorni
6.17	Spese taxi in caso di Furto Totale	€ 80,00
6.18	Rientro passeggeri o proseguimento viaggio	€ 250,00
6.19	Spese pernottamento passeggeri	€ 250,00
6.20	Anticipo denaro	€ 500,00

ART. 6.1 - COLLISIONE CON AUTOVEICOLI NON ASSICURATI

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo Assicurato in caso di collisione con altro veicolo identificato con targa e non coperto da garanzia assicurativa per la R.C.A.; l'Indennizzo viene effettuato in proporzione della responsabilità del Terzo ai sensi dell'Art. 2054 del Codice civile, **con il limite di € 5.000,00 per evento e per anno assicurativo.**
In caso di Sinistro, sarà necessario far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.
L'Indennizzo sarà subordinato alla ricezione di specifica dichiarazione dell'Assicurato che non farà ricorso all'Ufficio Centrale Italiano (UCI) o al Fondo di Garanzia Vittime della Strada per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo Assicurato.

ART. 6.2 - COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo Assicurato a seguito di urto contro animali selvatici, **con il limite di € 5.000 per evento e per anno assicurativo**.
Per animali selvatici si intendono gli animali non addomesticati che fanno parte della fauna selvatica che tipicamente vive in libertà sul territorio, compreso cani e gatti randagi.
In caso di collisione con animali selvatici, la denuncia di Sinistro dovrà trovare riscontro in una denuncia presentata alle Autorità Competenti.

ART. 6.3 - RIPRISTINO AIR-BAG PER ATTIVAZIONE ACCIDENTALE

La Compagnia rimborsa le spese sostenute a seguito di attivazione accidentale degli Air-Bag in dotazione al Veicolo Assicurato, **con il limite di € 2.000,00 per evento e per anno assicurativo.**

ART. 6.4 - DANNI DA EFFRAZIONE

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo Assicurato a seguito di Furto o Rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate; l'Indennizzo viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà, **con il limite di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo.**

ART. 6.5 - DANNI AI BAGAGLI TRASPORTATI

La Compagnia rimborsa i danni ai bagagli trasportati nel Veicolo Assicurato, purché di proprietà del Conducente o dei trasportati, in caso di Incendio o di Incidente da Circolazione che comportino la Perdita Totale del Veicolo stesso o la antieconomicità della sua riparazione, con il limite di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo.
La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso

personale, computer portatile, telefono cellulare, attrezzature sportive e materiale da campeggio. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.
In caso di Sinistro sarà necessario far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare verbale d'intervento.

ART. 6.6 - SPESE DI CUSTODIA, TRAINO E/O PARCHEGGIO

La Compagnia indennizza le spese di custodia, traino o di parcheggio che si rendono necessarie se il Veicolo Assicurato viene sequestrato dalle Autorità, successivamente al suo ritrovamento a seguito di Furto oppure in caso di Incendio **con il limite di € 1.000 per evento e per anno assicurativo.**

ART. 6.7 - RIMBORSO LAVAGGIO INTERNO DEL VEICOLO A SEGUITO DI FURTO

La Compagnia rimborsa le spese per le operazioni di lavaggio interno del Veicolo Assicurato, in caso di suo ritrovamento a seguito di Furto e qualora si renda necessario sanificare l'interno del Veicolo stesso, **con il limite di €100,00 per evento e per anno assicurativo.**

ART. 6.8 - RIMBORSO PER DANNI ALLA TAPPEZZERIA A SEGUITO DI FURTO

La Compagnia rimborsa le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del Veicolo Assicurato, in caso di suo ritrovamento a seguito di Furto e qualora si siano rilevati danni alla tappezzeria stessa, **con il limite di €1.000,00 per evento e per anno assicurativo.**

ART. 6.9 - RIMBORSO PER DANNI AL VEICOLO DA SOCCORSO SANITARIO

La Compagnia indennizza i danni subiti dal Veicolo Assicurato a seguito di soccorso sanitario di vittime di sinistri stradali, **con il limite di €5.000 per evento e per anno assicurativo.**

ART. 6.10 - PERDITA O FURTO DELLE CHIAVI

La Compagnia rimborsa le spese sostenute e documentate per l'apertura delle portiere, l'eventuale sbloccaggio del sistema antifurto e per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi, dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo Assicurato, nonché di attivazione del sistema antifurto, **con il limite di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo.**

ART. 6.11 - REIMMATRICOLAZIONE PER FURTO TARGA

La Compagnia rimborsa le spese sostenute e documentate per la re-immatricolazione del Veicolo Assicurato in caso di Furto delle sole targhe, **con il limite di € 400,00 per evento e per anno assicurativo.**

ART. 6.12 - RIMBORSO PASSAGGIO DI PROPRIETÀ PER FURTO TOTALE

La Compagnia rimborsa le spese sostenute e documentate per il passaggio di proprietà, o l'immatricolazione, per la sostituzione del Veicolo Assicurato con uno nuovo acquistato presso la Rete Ufficiale Suzuki, entro 90 giorni dalla perdita di possesso a fronte di Furto Totale del Veicolo stesso, **con il limite di € 400,00 per evento e per anno assicurativo.**

ART. 6.13 - DUPLICATO PATENTE PER PERDITA O FURTO

La Compagnia rimborsa le spese sostenute e documentate per l'emissione del duplicato della patente dell'Assicurato,

in caso di Furto o smarrimento della stessa, **con il limite di € 200,00 per evento e per anno assicurativo.**

ART. 6.14 - RIMBORSO TASSA DI PROPRIETÀ NON GODUTA IN CASO DI PERDITA TOTALE

La Compagnia rimborsa la tassa di proprietà relativa al Veicolo Assicurato per il periodo non goduto in caso di Perdita Totale e definitiva dello stesso, **con il limite di € 200,00 per evento e per anno assicurativo.**

ART. 6.15 - RIFACIMENTO DOCUMENTI A SEGUITO DI FURTO TOTALE

La Compagnia rimborsa le spese per il rifacimento dei documenti del Veicolo Assicurato in caso di suo ritrovamento a seguito di Furto e qualora gli stessi non siano più reperibili, **con il limite di € 200,00 per evento e per anno assicurativo.**

ART. 6.16 - AUTO SOSTITUTIVA IN CASO DI FURTO O PERDITA TOTALE

La Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione, con spese a proprio carico, un'auto sostitutiva presso un centro noleggio convenzionato, in base a disponibilità del medesimo ed alle condizioni dello stesso, in caso di Furto o Perdita Totale del Veicolo Assicurato e solo ed e**sclusivamente in caso di riacquisto di un nuovo Veicolo presso la Rete Ufficiale Suzuki.**
L'autovettura a noleggio è destinata ad uso privato, senza autista, con cilindrata compresa tra 1.000 e 1.400 cc. e **sarà fornita fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi.**
L'autovettura a noleggio dovrà comunque essere restituita entro le ore 12.00:

a) del giorno successivo a quello del ritrovamento del Veicolo Assicurato, se il Veicolo stesso è in grado di circolare; in alternativa, se non in grado di circolare, del giorno della consegna del Veicolo Assicurato dopo la sua riparazione;
b) del giorno della consegna del nuovo Veicolo, in caso di mancato ritrovamento del Veicolo Assicurato.

L'Aderente dovrà formulare la richiesta di autovettura sostitutiva entro il termine essenziale di 72 ore dalla data di denuncia del Sinistro alle autorità. Il riacquisto di altro veicolo dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data del Furto, in caso contrario la Compagnia provvederà al recupero delle spese sostenute per il noleggio nei confronti dell'Aderente.

ART. 6.17 - SPESE TAXI IN CASO DI FURTO TOTALE

La Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, rimborsa le spese di taxi per il ritorno al proprio domicilio del Conducente e dei passeggeri in caso di Furto o Perdita Totale del Veicolo Assicurato, **con il limite di € 80,00 per evento e per anno assicurativo.**

ART. 6.18 - RIENTRO PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI FURTO O PERDITA TOTALE

La Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, rimborsa le spese per il rientro del Conducente e dei passeggeri o per il proseguimento del viaggio da parte di questi in caso di Furto o Perdita Totale del Veicolo Assicurato avvenuti a oltre 50 Km dall'abitazione del Conducente, **con il limite complessivo di € 250,00 per evento e per anno assicurativo.**

ART. 6.19 - SPESE PERNOTTAMENTO PASSEGGERI A SEGUITO DI FURTO O PERDITA TOTALE

La Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, rimborsa le spese per il pernottamento del Conducente e dei passeggeri in caso di Furto o Perdita Totale del Veicolo Assicurato avvenuti a oltre 50 Km dall'abitazione del Conducente, **con il limite complessivo di € 250,00 per evento e per anno assicurativo.**

ART. 6.20 - ANTICIPO DENARO A SEGUITO DI FURTO O PERDITA TOTALE

La Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad anticipare al Conducente, in caso di Furto o Perdita Totale del Veicolo Assicurato avvenuti a oltre 50 Km dall'abitazione del Conducente, **l'importo massimo di € 500,00 per evento e per anno assicurativo.**

ART. 7 - RIMBORSO FRANCHIGIE

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 12.1

ART. 7.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia per le coperture previste dal presente Contratto di Assicurazione, ove è espressamente richiamato questo articolo, non applica gli Scoperti ed i Minimi relativi, in caso di:

- Danni parziali, se il Veicolo viene riparato presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina Convenzionata, il cui elenco è disponibile presso l'Ufficio Gestione Sinistri della Compagnia contattabile come indicato all'Art. 32;
- Danni totali, se l'Aderente riacquista un veicolo a marca Suzuki di valore pari o superiore a quello che era precedentemente assicurato presso la Rete Ufficiale Suzuki.

La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna alla Compagnia della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione nonché delle fatture relative alle riparazioni oggetto del Sinistro o della fattura riferita al riacquisto del Veicolo, entro il limite temporale di 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

ART. 8 - CRISTALLI

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 12.1

ART. 8.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia indennizza l'Assicurato in caso di rottura, per cause accidentali, dei cristalli installati sul Veicolo Assicurato (compresi gli eventuali tetti panoramici, fissi o mobili), c**on esclusione dei gruppi ottici e degli specchietti retrovisori interni ed esterni**; in caso di attivazione della presente garanzia, ricorrendone le condizioni, saranno rimborsati i costi sostenuti per la riparazione o la sostituzione dei suddetti cristalli, incluse le spese di intervento del riparatore.
Il Massimale sarà pari a:

- **€ 1.300 per evento e per anno assicurativo,** in caso **di sostituzione o riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina Convenzionata**, il cui elenco è disponibile presso l'Ufficio Gestione Sinistri della Compagnia contattabile come indicato all'Art. 32;
- **€ 600 per evento e per anno assicurativo, in caso di sostituzione o riparazione avvenute fuori dalla Rete Ufficiale Suzuki, dalle sue carrozzerie autorizzate o da un'Officina Convenzionata**, in questo caso è, altresì, prevista una **Franchigia di € 100** in caso di sostituzione dei cristalli.

ART. 9 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 12.2

ART. 9.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA

La copertura opera per gli Infortuni subiti durante la Circolazione e la guida del Veicolo dal Conducente del Veicolo, chiunque esso sia, purché munito di regolare patente ed autorizzato dal proprietario del Veicolo stesso.

La prestazione sarà prestata in caso di morte o Invalidità Permanente del Conducente del Veicolo conseguenti all'Infortunio.

Indennizzo caso morte
L'Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - **entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo**. Tale Indennizzo viene liquidato ai Beneficiari. I Beneficiari in caso di morte dell'Assicurato sono i suoi eredi.
L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

La Somma Assicurata e l'Indennizzo in caso morte è pari a € 75.000,00.

Indennizzo caso Invalidità Permanente
Se l'Infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - **entro 2 anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto, ed in conseguenza di questo**, la Compagnia liquida un Indennizzo calcolato sulla Somma Assicurata per Invalidità Permanente totale, secondo le percentuali elencate nell'Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche intervenute sino alla data del 30 giugno 2000, con rinuncia all'applicazione della Franchigia relativa prevista dalla Legge.
Nei confronti delle persone con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore Sinistro e la mano sinistra e viceversa.
Se la lesione comporta una minorazione delle capacità del soggetto, anziché la Perdita Totale della medesima, le percentuali indicate nell'Allegato 1 di cui sopra vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Il diritto all'Indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'Infortunio prima che l'Indennizzo sia stato concordato o comunque offerto in misura determinata, la Compagnia provvederà a liquidare direttamente agli eredi l'importo dovuto ai sensi di polizza, qualora questi dimostrino, con idonea documentazione medica, che il consolidamento dei postumi permanenti sulla persona del danneggiato sia comunque intervenuto prima del decesso.

La Somma Assicurata per il caso di Invalidità Permanente è pari a € 75.000,00.

ART. 9.2 SCOPERTI E FRANCHIGIE

Ai suddetti indennizzi saranno applicati Scoperti e Franchigie come di seguito riportati.

La garanzia Infortuni conducente prevede una Franchigia del 3% in caso di Invalidità Permanente di grado pari o inferiore al 3%; se l'Invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l'Indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente.

La percentuale del 3% sopra indicata si intende aumentata al 5% qualora il Conducente, al momento del Sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori.

Qualora la percentuale d'invalidità accertata risultasse superiore al 70% si procederà ad indennizzare l'intera Somma Assicurata.
Tuttavia, in caso di mancato utilizzo dei presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile si riduce al suo 70%.
La Compagnia corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Se, al momento dell'Infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di Invalidità Permanente accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di morte, qualora il Conducente, al momento del Sinistro, non avesse utilizzato i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera Somma Assicurata.

Tabella per Morte e Invalidità Permanente

Garanzie	Massimale	Scoperto	Franchigia
Infortuni del conducente - caso Invalidità Permanente	€ 75.000,00 **La Somma Assicurata si riduce al 70% in caso il Conducente non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori**	-	3% assoluta **La percentuale aumenta al 5% in caso il Conducente non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori**
Infortuni del conducente - caso morte			-

Esempio Indennizzo in caso di danno con attivazione garanzia Infortuni del conducente:

Meccanismo di funzionamento della Franchigia per la garanzia Infortuni conducente a seguito di Sinistro avvenuto conducendo il Veicolo Assicurato qualora il Conducente risulti Invalido in modo permanente:

Somma Assicurata	€ 75.000
Invalidità periziata	8%
Franchigia	3%
Indennizzo:	8% - 3% = 5% (di € 75.000) = € 3.750

In caso di mancato utilizzo dei presidi di sicurezza obbligatori ai Beneficiari verrà corrisposta la somma pari al 70% di € 3.750 = € 2.625.

Meccanismo di funzionamento della Franchigia per la garanzia Infortuni conducente a seguito di Sinistro avvenuto conducendo il Veicolo Assicurato qualora il Conducente risulti deceduto:

Somma Assicurata	€ 75.000
Indennizzo	€ 75.000

In caso di mancato utilizzo dei presidi di sicurezza obbligatori ai Beneficiari verrà corrisposta la somma pari al 70% di € 75.000 = € 52.500.

ART. 10 - BONUS FEDELTÀ E KASKO PNEUMATICI (solo per la linea TOP+)

ART. 10.1 - BONUS FEDELTÀ

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 12.1

Tale garanzia è inclusa solo per la linea TOP+.

ART. 10.1.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

In caso di Perdita Totale del Veicolo riconducibile a Furto o Incendio, vengono rimborsate all'Aderente tutte le spese di post-vendita relative a riparazioni effettuate sul Veicolo presso la Rete Ufficiale Suzuki **nei 12 mesi antecedenti** la Perdita Totale, con un **massimo di € 1.000**; la prestazione è subordinata al **riacquisto di un nuovo veicolo SUZUKI presso la Rete Ufficiale Suzuki entro 90 giorni dall'evento.**
La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna alla Compagnia della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione nonché delle fatture relative alle riparazioni eseguite nei 12 mesi antecedenti la Perdita Totale e al riacquisto del Veicolo, il tutto entro il limite temporale di 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

ART. 10.2 - KASKO PNEUMATICI

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 12.3

Tale garanzia è inclusa solo per la linea TOP+.

ART. 10.2.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia rimborsa all'Assicurato i costi di riparazione o sostituzione dello pneumatico assicurato che subisce una foratura e degli eventuali conseguenti danni al cerchio.
Il Massimale sarà pari a **€ 300 per pneumatico e € 300 per cerchio con un massimo di due riparazioni o due sostituzioni per anno assicurativo.**

Esempio di rimborso nello stesso anno assicurativo:

- Sinistro n. 1: (necessaria sostituzione 1 pneumatico e 1 cerchio) – costo pneumatico € 200,00 e costo cerchio € 200,00 - la Compagnia rimborsa € 200,00 per pneumatico e € 200,00 per cerchio
- Sinistro n. 2: (necessaria sostituzione 1 pneumatico e 1 cerchio) – costo pneumatico € 200,00 e costo cerchio € 200,00 - la Compagnia non rimborsa poiché effettuate già due sostituzioni (eventi) nell'anno assicurativo.

GARANZIE OPZIONALI

Le garanzie di seguito elencate sono valide esclusivamente se selezionate dall'Aderente e richiamate nel Modulo di Adesione nonché se è stato pagato il relativo Prezzo aggiuntivo.

ART. 11 - KASKO TOTALE (opzionale, selezionabile per entrambe le linee)

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 12.4

ART 11.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La **Compagnia** paga un **Indennizzo** all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di:

a) urto contro ostacoli fissi o mobili,
b) ribaltamento,
c) uscita di strada,
d) collisioni con un veicolo identificato da targa;
se avvenuti durante la Circolazione nel **limite della Somma Assicurata**, indicata nel Modulo di Adesione.

ART. 11.2 - SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata è pari al Valore a Nuovo del Veicolo Assicurato come riportato nella fattura di acquisto fino a:

- **48 mesi dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi o KM "0"** in caso **di riacquisto di un Veicolo di marca Suzuki presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate;**
- **12 mesi dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi o KM "0"** in caso **di non riacquisto presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o di non riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate;**
- **12 mesi dalla data di effetto del contratto per i Veicoli usati.**

In tutti gli altri casi la Somma Assicurata è pari al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Saranno applicati scoperti e minimi come sotto riportati, e non troverà comunque applicazione l'agevolazione disciplinata dall'Art. 7:

- **Scoperti e Minimi applicati in caso di riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate e/o di riacquisto di un nuovo veicolo di marca Suzuki presso la Rete Ufficiale Suzuki**

Zona territoriale	Scoperto	Minimo non indennizzabile
1	10%	€250
2	10%	€250
3	10%	€500
4	20%	€1.000

- **Scoperti e Minimi applicati in caso di riparazione fuori dalla Rete Ufficiale Suzuki, dalle sue carrozzerie autorizzate o dalle Officine Convenzionate e/o di non riacquisto di un nuovo veicolo di marca Suzuki presso la Rete Ufficiale Suzuki**

Zona territoriale	Scoperto	Minimo non indennizzabile
1	15%	€500
2	15%	€500
3	15%	€1.000
4	25%	€2.000

In caso diseconomicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi viene equiparata al Furto Totale del Veicolo.
Le zone territoriali sono riportate nell'Allegato 1.

Esempio indennizzo in caso di danno con attivazione garanzia Kasko Totale:

Meccanismo di funzionamento dello Scoperto per la garanzia Kasko Totale (Sinistro in cui l'assicurato risulta responsabile)

1° esempio - zona 1
- Somma Assicurata € 15.000 (valore Veicolo);
- Danno periziato € 15.000 ovvero auto distrutta e irrecuperabile, con riacquisto presso la Rete Suzuki
- Scoperto 10% di 15.000, con Minimo di € 250 = € 1.500

Indennizzo: € 15.000 – € 1.500 = € 13.500.

2° esempio - zona 1
- Somma Assicurata € 30.000 (valore Veicolo);
- Danno periziato € 200, con riparazione presso la Rete Suzuki;
- Scoperto 10% di € 200, con Minimo di € 250 = sotto il Minimo

Nessun Indennizzo è dovuto perché il danno di € 200 è inferiore al Minimo di € 250.

3° esempio - zona 1
- Somma Assicurata € 15.000;
- Danno periziato € 3.000, con riparazione fuori dalla Rete Suzuki;
- Scoperto 15% di 3.000, con Minimo di € 500 = Minimo di € 500

Indennizzo € 3.000 - € 500 = € 2.500.

ART. 12 - ESCLUSIONI

ART. 12.1 - ESCLUSIONI - VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

L'Assicurazione non comprende i danni:

a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni;

b) verificatisi in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;

c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;

d) causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a

fenomeno elettrico comunque manifestatosi;

e) consistenti in rigature, segnature, screpolature, scheggiature e danni similari dei cristalli del Veicolo;

f) verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla Circolazione del Veicolo in piste o circuiti privati;

g) ad apparecchi audio-fono-visivi e ai navigatori satellitari, non stabilmente fissati al Veicolo, e i danni causati a parti del Veicolo per la loro asportazione;

h) derivanti da negligente custodia del Veicolo.

ART. 12.2 - ESCLUSIONI - INFORTUNI CONDUCENTE

La garanzia Infortuni del Conducente non è operante:

a) se il Conducente del Veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore (inclusi i casi di sospensione e ritiro), salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;

b) se l'utilizzo del Veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti;

c) se il Conducente del Veicolo è affetto da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi;

d) per gli Infortuni subiti dal Conducente a causa o in stato di ebbrezza o ubriachezza;

e) per gli Infortuni causati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;

f) per gli Infortuni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove;

g) per gli Infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;

h) per Infortuni sofferti in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari dall'Infortunio subito durante la Circolazione e la guida del Veicolo;

i) per gli Infortuni subiti in occasione di o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.

ART. 12.3 – ESCLUSIONI – VALIDE PER LA SEZIONE KASKO PNEUMATICI

La garanzia Kasko Pneumatici non copre le conseguenze derivanti dai seguenti Sinistri:

a) Furto, tentativo di Furto, Incendio, vandalismo, guerra civile o con altri paesi, scioperi, atti sociopolitici, esplosioni o eventi naturali, danni d'origine nucleare.

b) Danni subiti da altri componenti del Veicolo.

c) Danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della polizza.

d) Danni dovuti all'usura, compresa l'usura irregolare dello pneumatico, a problemi della sospensione o degli ammortizzatori e alla mancata effettuazione della manutenzione.

e) Danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresi quelli del costruttore del Veicolo.

f) In termini generali, ogni danno causato direttamente o indirettamente in malafede dall'Assicurato.

g) Danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale, civile o professionale.

Oltre ai casi d'esclusione sopra menzionati la garanzia KASKO PNEUMATICI non copre:

h) I costi relativi alle spese d'Assistenza, di recupero del Veicolo presso il deposito municipale, di traino o di custodia.

i) I danni indiretti di qualsiasi tipo subiti dal Veicolo, da altri beni o dalle persone.

j) Le spese causate dalla riparazione o dalla sostituzione scorretta dello pneumatico.

k) La fornitura di ricambi, del cerchione, di componenti dell'impianto frenante o della sospensione.

l) Le campagne di richiamo sistematiche di serie e i difetti di fabbricazione.

m) Gli pneumatici rigenerati o ricostruiti.

n) Gli pneumatici che sono stati riparati se il danno è nello stesso punto precedentemente riparato.

o) Gli pneumatici con scolpiture del battistrada inferiori a 3 mm al momento del Sinistro.

p) Gli pneumatici di scorta o di ricambio (ruotino).
q) Gli pneumatici non omologati per uso stradale, compresi quelli con usura, al momento del Sinistro, causata da usi non conformi rispetto alle normali condizioni d'uso previste dal fabbricante degli pneumatici.
r) Gli pneumatici montati su un Veicolo diverso da quello menzionato nel Contratto di Assicurazione.
s) Le spese di sostituzione delle valvole del o degli pneumatici danneggiati.
t) La foratura intervenuta dopo un Incidente della Circolazione.
u) I danni causati allo pneumatico da fonti di calore o da idrocarburi.
v) I danni causati dal montaggio non conforme o da un utilizzo improprio o illecito degli pneumatici.
w) I danni quali le perdite lente (a causa del montaggio errato dello pneumatico), i ronzii o le vibrazioni.
x) I danni causati dal contatto con marciapiedi o con oggetti qualsiasi che provochino la formazione di un'ernia e rendano lo pneumatico inutilizzabile.
y) L'usura.
z) Il montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dal fabbricante.
aa) I componenti complementari dello pneumatico danneggiato (valvole, cerchi, coprimozzi e viti).
bb) I danni causati da vizi nascosti.
cc) I danni che non consentono all'Assicurato di mettere a disposizione lo pneumatico assicurato.

ART. 12.4 - ESCLUSIONI – VALIDE PER LA SEZIONE KASKO TOTALE

Con riferimento alla garanzia Kasko Totale, la Compagnia non paga l'Indennizzo per i danni:
a) alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
b) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
c) indiretti, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
d) a radio, mangianastri, giradischi ed altri analoghi apparecchi audio fono visivi, se il Sinistro non colpisce anche altre parti del Veicolo;
e) causati da Sinistri verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
f) causati da Sinistri verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
g) causati da Sinistri determinati o agevolati da dolo o colpa grave
   i. dell'Assicurato, o
   ii. delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o
   iii. delle persone da lui incaricate della sorveglianza del Veicolo, o
   iv. delle persone con lui conviventi, o
   v. dei suoi dipendenti.
h) avvenuti durante la Circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
i) derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo;
j) agli Accessori non di Serie, anche se assicurati, se il Sinistro non colpisce anche altre parti del Veicolo;
k) subiti dal Veicolo quando il Conducente si trovi in stato di Ebbrezza o Ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto all'accertamento;
l) avvenuti mentre il Conducente svolge attività illecite;
m) subiti dal Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore (inclusi i casi di sospensione e ritiro), salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo.

D - Il Contratto dalla A alla Z

ART. 13 - DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE E DELL'ASSICURATO

ART. 13.1 - DICHIARAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'Aderente, e l'Assicurato ove a conoscenza di circostanze rilevanti per la determinazione del Rischio, ha l'obbligo di fornire dichiarazioni esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della Compagnia o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della Compagnia, su circostanze rilevanti per la determinazione del Rischio e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della Compagnia a stipulare il Contratto di Assicurazione, l'applicazione di un Prezzo maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la Perdita Totale o Parziale del diritto delle Prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del Contratto di Assicurazione, altrimenti possono consentire il recesso della Compagnia.

ART. 13.2 - OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI

L'Aderente deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla Compagnia in caso di mancato adempimento o ritardo.
In particolare, l'Aderente deve comunicare ogni variazione di Rischio (come, ad esempio, il cambio di Residenza o il cambio del Veicolo), entro la prima scadenza annuale del Contratto di Assicurazione successiva alla data della variazione intervenuta.

ART. 13.3 - VARIAZIONI DELLA RESIDENZA E/O DELLA SEDE LEGALE

L'Aderente è sempre tenuto a comunicare eventuali variazioni della Residenza e/o della sede legale del proprietario del Veicolo Assicurato.

ART. 14 - DECORRENZA DELLA COPERTURA

L'Assicurazione ha effetto dalla data di decorrenza indicata nel Modulo di Adesione e coincidente con le ore 00.00 del giorno di intestazione del Veicolo sul certificato di proprietà, ma solo se il Prezzo è stato pagato. In caso di mancato pagamento del Prezzo entro la data di decorrenza, l'Assicurazione ha effetto dal giorno successivo a quello di pagamento.

ART. 15 - PAGAMENTO DEL PREZZO

Il Prezzo è pagato in via unica e integrale al momento della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione tramite l'intermediario Agos Ducato S.p.A..

ART. 16 - DURATA, PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha una durata ad anni interi, compresa tra 1 e 5 anni a scelta dell'Aderente. Non è prevista la clausola di tacito rinnovo del Contratto di Assicurazione e la copertura assicurativa si conclude alla scadenza del periodo contrattuale scelto dall'Aderente. Non è prevista alcuna sospensione della copertura assicurativa.

ART. 17 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

La Compagnia concede all'Aderente un diritto di ripensamento esercitabile nei 60 giorni successivi alla conclusione del Contratto di Assicurazione, al fine di garantire una maggiore tutela dei diritti del consumatore.
L'Aderente dovrà dare comunicazione scritta della sua volontà di esercitare il diritto di ripensamento, a mezzo di lettera raccomandata A.R., tramite il Contraente, Agos Ducato S.p.A. - Ufficio Assicurazioni – Viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano, o direttamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. presso la sede legale di Corso di Porta Vigentina 9 – 20122 Milano, nel solo caso in cui l'Aderente abbia chiuso i rapporti con Agos Ducato S.p.A..
La Compagnia rimborserà all'Aderente, per il tramite del Contraente ed entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del ripensamento, il Prezzo pagato e non goduto, al netto delle imposte, calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua a far data dalle ore 24 dal giorno di invio della raccomandata inerente alla comunicazione di esercizio del diritto.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Nel solo caso di estinzione anticipata o di trasferimento di un eventuale finanziamento stipulato dall'Aderente con Agos Ducato S.p.A. per l'acquisto del solo Veicolo, la Compagnia:

1. continua a fornire le coperture assicurate indicate nel Modulo di Adesione fino alla data di scadenza, o
2. a richiesta dell'Aderente, risolverà il Contratto di Assicurazione e restituirà all'Aderente, per il tramite del Contraente, la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, a far data dalle ore 24 dal giorno di invio della raccomandata (al Contraente o, direttamente alla Compagnia nel solo caso in cui l'Aderente abbia chiuso i rapporti con il Contraente) con le stesse modalità previste all'Art. 17.

ART. 19 - ASSICURAZIONE PRESSO PIÙ ASSICURATORI

L'Aderente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio.
In caso di Sinistro, l'Aderente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice civile.

ART. 20 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

È obbligo dell'Aderente comunicare immediatamente alla Compagnia il trasferimento di proprietà del Veicolo. In tal caso il Contratto si risolve e la Compagnia restituirà allo stesso, per il tramite del Contraente, la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dalla data di consegna della documentazione probatoria dell'avvenuto trasferimento del Veicolo.

ART. 21 - APPOSTAZIONE IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO

Le disposizioni del precedente Art. 20 si applicano anche nel caso di documentata consegna in conto vendita del Veicolo purché seguita da trasferimento di proprietà del Veicolo stesso, documentata da attestazione del venditore di autoveicoli al quale è stato consegnato il Veicolo. Il rimborso del Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dalla data di consegna della documentazione probatoria dell'avvenuta appostazione in conto vendita del Veicolo.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, come previsto dall'Art. 103 del Codice della Strada, l'Aderente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di Circolazione e della targa di immatricolazione. Si intende equiparata

alla distruzione del Veicolo la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dal menzionato Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del Veicolo ed il Veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario) e comprovata da apposita documentazione. Nei predetti casi il contratto si risolve e la Compagnia restituirà all'Aderente, per il tramite del Contraente, la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del Veicolo, previa presentazione:

i. della copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, ovvero dall'automercato ai sensi dell'Art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003,

oppure

ii. della copia del certificato di demolizione rilasciato dal centro di raccolta del Veicolo destinato alla demolizione ai sensi dell'Art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003, il contratto si risolve e la Compagnia restituirà all'Aderente, per il tramite del Contraente, la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.

ART. 24 - ANTITERRORISMO E SANZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente Contratto di Assicurazione assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.

ART. 25 - IMPOSTE E TASSE

Tutte le imposte e tasse relative al Contratto di Assicurazione sono a carico dell'Aderente.

ART. 26 - LEGGE APPLICABILE

Il Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel Contratto di Assicurazione, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

ART. 27 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per le controversie relative al Contratto di Assicurazione è quello del luogo di Residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o dell'Aderente che siano consumatori.

ART. 28 - OBBLIGHI E DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il Contratto di Assicurazione rappresenta l'intero accordo raggiunto tra le Parti. Tutte le modifiche al Contratto di Assicurazione devono risultare da atto scritto e firmato dalle Parti.

ART. 29 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA COMPAGNIA

Tutte le comunicazioni fra le Parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla sede legale della Compagnia.

ART. 30 - FIRMA DIGITALE

L'adesione dell'Aderente al contratto può avvenire anche mediante utilizzo della Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
Nel caso in cui, quindi, il contratto sia stipulato utilizzando la Firma Digitale, la polizza e tutti i documenti ad essa connessi, che ne formano parte integrante e sostanziale, potranno essere rappresentati da documenti informatici salvabili su supporto elettronico e l'Aderente autorizza la loro ricezione tramite posta elettronica o altre forme di comunicazioni a distanza.
Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Compagnia potranno essere opponibili all'Aderente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

ART. 31 - RINUNCIA ALLA SURROGA

Per la sola garanzia Kasko, la Compagnia rinuncia, nei confronti del Conducente, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con quest'ultimo coabitanti, all'esercizio dell'azione di surroga che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice civile.

E - Cosa fare in caso di Sinistro

ART. 32 – DENUNCIA DEL SINISTRO ALLA COMPAGNIA

RECAPITI PER LA DENUNCIA SINISTRO - PER TUTTE LE GARANZIE AD ECCEZIONE DI QUELLE EROGATE CON IL SERVIZIO DI ASSISTENZA

L'Assicurato, per denunciare o chiedere informazioni sui Sinistri, può telefonare all'Ufficio Gestione Sinistri in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30:

- dall'Italia: **800.620.546** (opzione denuncia Sinistro)
- dall'estero: **39.02.87.31.01.98** (opzione denuncia Sinistro)

e successivamente seguire le istruzioni dell'operatore per l'invio della denuncia in forma scritta:

- fax: **+39.02.88.21.83.333**
- email: **ugs@ca-assicurazioni.it**
- email certificata: **ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it**

RECAPITI PER LA DENUNCIA SINISTRO - PER LE GARANZIE EROGATE CON IL SERVIZIO DI ASSISTENZA (FATTISPECIE DISCIPLINATE AGLI ARTICOLI DA 6.16 A 6.20)

L'Assicurato, per denunciare un Sinistro attinente le garanzie complementari da erogare tramite il servizio di Assistenza, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, ai seguenti recapiti:

- dall'Italia: **800.620.546** (opzione denuncia Sinistro)
- dall'estero: **39.02.87.31.01.98** (opzione denuncia Sinistro)
- fax: **+39.02.88.21.83.333**
- email: **ugsassistenza@ca-assicurazioni.it**

ART. 33 - DETTAGLI DEL SINISTRO - PER TUTTE LE GARANZIE AD ECCEZIONE DI QUELLE EROGATE CON IL SERVIZIO DI ASSISTENZA

ART. 33.1 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA SINISTRO

L'Assicurato in caso di Sinistro deve presentare denuncia alla Compagnia Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, mediante telefono e/o lettera raccomandata o via telematica, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle di prima necessità, prima che i danni siano rilevati dalla Compagnia.
In caso di denuncia telefonica, successivamente a tale denuncia, la stessa deve essere predisposta in forma scritta nel più breve tempo possibile, secondo le istruzioni fornite dall'operatore.
L'Assicurato dovrà comunicare con precisione i dati richiesti e presentare le necessarie documentazioni. La Compagnia, al fine di poter procedere alla definizione del Sinistro, potrà richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata in polizza, che l'Assicurato è tenuto a trasmettere.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo. Nel caso di Furto, Rapina, Incendio, scoppio o Atto Doloso di terzi, l'Assicurato deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia alla Compagnia. Se il Furto o la Rapina sono avvenuti all'Estero la denuncia, resa all'Autorità del luogo di accadimento del Sinistro, dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.
In caso di attivazione della garanzia Infortuni del Conducente, per il caso morte del Conducente, la denuncia dovrà essere presentata dai Beneficiari.

La mancata produzione sia dei documenti necessari sia di quelli eventualmente richiesti può comportare la decadenza totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

ART. 33.2 - VALUTAZIONE DEI DANNI

Se il Sinistro causa la Perdita Totale del Veicolo e, l'ammontare dell'Indennizzo ai sensi del Contratto di Assicurazione deve essere determinato in base al Valore Commerciale del Veicolo e dei suoi Accessori di Serie al momento del Sinistro, si fa riferimento alla quotazione riportata dalla rivista "Quattroruote Professional". Si considera Perdita Totale anche se l'entità dell'Indennizzo, valutato in base al criterio di seguito indicato, è uguale o superiore al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro; in tal caso è facoltà della Compagnia di subentrare nella proprietà dei residui del Veicolo, corrispondendone all'Assicurato il controvalore.
Per i Danni Parziali si applica il Degrado sulle parti di ricambio stabilito secondo la seguente tabella, basata sull'età del Veicolo, **salvo differenti indicazioni riportate all'interno delle singole garanzie:**

Età del Veicolo	Percentuale di deprezzamento
oltre 1 anno*	10%
oltre 2 anni*	20%
oltre 3 anni*	30%
oltre 4 anni*	40%
oltre 5 anni	50%
oltre 6 anni	60%

***ad eccezione della valutazione a Valore a Nuovo fino ad un massimo di 12 mesi per i veicoli usati e per i veicoli nuovi in caso di mancato riacquisto presso [la Rete Ufficiale Suzuki e/o di non riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate, e di 48 mesi per i veicoli nuovi in caso di riacquisto di un Veicolo di marca Suzuki presso la Rete Ufficiale Suzuki e/o riparazione presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso le Officine Convenzionate, come previsto agli Art. 1, 2, 4, 5, 11.**

A parziale deroga di quanto sopra riportato, si precisa che, in caso di sostituzione delle parti meccaniche, elettriche, elettroniche, pneumatici, airbag e cinture di sicurezza, il Degrado viene determinato in funzione del rapporto percentuale fra il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso.
La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato nonché di sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo. In ogni caso se il valore assicurato è inferiore al valore dei beni (valore assicurabile), l'Indennizzo è ridotto proporzionalmente, come disposto dall'Art. 1907 Codice civile. Se la garanzia è estesa all'Estero, gli Indennizzi per i danni sopravvenuti verranno liquidati in Italia in euro.
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti o, quando una di queste lo richiede, mediante Periti.

ART. 33.3 - NOMINA DEI PERITI

I periti sono nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono

un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I periti devono:

1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' Art. 33.1;
2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4) procedere alla stima del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

ART. 34 - DETTAGLI DEL SINISTRO - PER LE GARANZIE EROGATE CON IL SERVIZIO DI ASSISTENZA (FATTISPECIE DISCIPLINATE AGLI ARTICOLI DA 6.16 A 6.20)

ART. 34.1 - SOGGETTO A CUI RIVOLGERSI

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Non sono previste prestazioni alternative se l'Assicurato non si rivolge alla Struttura Organizzativa, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà comunque essere documentato.

ART. 34.2 - COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di Assistenza di cui necessita
2. la targa del Veicolo
3. il Nome e Cognome
4. il Numero di Polizza
5. l'indirizzo del luogo in cui si trova
6. il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

ART. 34.3 - ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

L'Assicurato, a richiesta della Struttura Organizzativa, dovrà fornire ogni ulteriore documentazione necessaria alla conclusione dell'Assistenza.
In ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

ART. 34.4 - PRESTAZIONI NON DOVUTE

La Compagnia può chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal Contratto di Assicurazione o dalla Legge.

ART. 34.5 - RIMBORSO DELLA SOMMA ANTICIPATA

Tutte le eccedenze ai Massimali e tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concesse se l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, fornisce alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione.

L'Assicurato deve provvedere al rimborso delle somme anticipate entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

ART. 35 - MEDIAZIONE

Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo, alla quantificazione del danno subito a seguito di un Sinistro o alla determinazione della responsabilità civile, rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del Tentativo di Mediazione a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il Tentativo di Mediazione può svolgersi, con l'assistenza di un avvocato, presso gli organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
La richiesta di Mediazione dovrà essere inviata, a cura dell'organismo di Mediazione, presso:

- Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, oppure
- l'indirizzo di posta elettronica ca-assicurazioni@legalmail.it ovvero al numero di fax 02 882183333.

ART. 36 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 90 giorni dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno, previa eventuale ispezione del Veicolo, ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al Sinistro.
In caso di Furto senza ritrovamento, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo se l'Assicurato, a richiesta della Compagnia, ha prodotto:

- certificato di proprietà e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) con l'annotazione della perdita di possesso rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di Veicolo non iscritto al P.R.A.;
- libretto di circolazione se disponibile;
- la serie completa delle chiavi originali in dotazione del Veicolo (comprese quelle di eventuali antifurto).

La Compagnia ha inoltre facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, di richiedere:

- la procura notarile a vendere a favore della Compagnia solvente per agevolare nel caso di ritrovamento del Veicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo Art. 36;
- in caso di esistenza di ipoteca o fermo amministrativo sul Veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della vincolataria al pagamento (in difetto l'Indennizzo verrà corrisposto direttamente alla vincolataria);
- il certificato di chiusura istruttoria nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro.

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il pregresso di questo o, se nel caso di Furto o Rapina altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'Indennizzo.

In caso si attivi la garanzia Infortuni Conducente verrà richiesta dal liquidatore della Compagnia la produzione di idonea documentazione medica attestante l'evento denunciato (es. referti, cartelle cliniche, certificazione INPS, INAIL o altre tipologie di certificazioni ospedaliere o del medico di famiglia).

In caso si attivi la garanzia Kasko Totale nel caso di collisione accidentale con altro veicolo, sarà richiesto il numero di targa identificativo di tale veicolo.

L'Assicurato dovrà comunque cooperare in buona fede nella fase di liquidazione, facilitando gli accertamenti che la Compagnia decidesse di compiere e sciogliendo dall'eventuale segreto professionale, se necessario, gli incaricati delle relative attività.

ART. 37 - RECUPERI

L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena ha notizia del recupero del Veicolo rubato o parti di esso. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà detratto dall'Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato autorizza la Compagnia a trattenere il ricavato della vendita di quanto è stato recuperato; se l'Indennizzo sarà stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le Parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto recuperato, in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dalle condizioni contrattuali e si effettuerà il conguaglio con l'Indennizzo precedentemente pagato.

ART. 38 - COOPERAZIONE

L'Assicurato dovrà comunque cooperare in buona fede nella fase di liquidazione, facilitando gli accertamenti che la Compagnia decidesse di compiere e sciogliendo dall'eventuale segreto professionale, se necessario, gli incaricati delle relative attività.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

F - Allegato 1

ZONE TERRITORIALI

ZONA 1 – Province
Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Biella, Bologna, Belluno, Bolzano, Campobasso, Como, Cuneo, Enna, Fermo, Firenze, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Otranto, Parma, Pistoia, Piacenza, Padova, Perugia, Pesaro - Urbino, Pisa, Pordenone, Prato, Ragusa, Rieti, Ravenna, Reggio Emilia, Rep. San Marino, Rimini, Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Sondrio, Sud Sardegna, Teramo, Terni, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania Cusio Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo

ZONA 2 - Province
Ascoli Piceno, Asti, L'Aquila, Bergamo, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Carbonia - Iglesias, Chieti, Cremona, Ferrara, Genova, Imperia, Isernia, La Spezia, Lodi, Messina, Monza e Brianza, Ogliastra, Palermo, Pavia, Pescara, Siracusa, Trapani

ZONA 3 - Province
Avellino, Benevento, Catanzaro, Città del Vaticano, Cosenza, Crotone, Latina, Lecce, Matera, Milano, Potenza, Roma, Torino, Vibo Valentia

ZONA 4 - Province
Bari, Brindisi, Barletta - Andria - Trani, Caserta, Catania, Forlì - Cesena, Foggia, Napoli, Reggio Calabria, Salerno, Taranto

CRÉDIT AGRICOLE
ASSICURAZIONI

http://www.ca-assicurazioni.it